

## NOTA INFORMATIVA

Con la presente nota informativa predisposta ai sensi dell'art 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 417/D del 28 settembre 2000 e n. 518/D del 21 novembre forniamo le seguenti informazioni:

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Il contratto è concluso con Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - 00136 Roma - Via Massimi, 158 tel 06/3018.1 - fax 06/3018.3382.

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio -Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

### **INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Massimi, 158 - 00136 Roma E-mail: reclami@groupama.it fax 06.80210979. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Termini di prescrizione dei diritti contrattuali**

Il diritto della Società alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni.

#### **Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Durata del contratto**

Il Contraente può scegliere una durata variabile da un minimo di 1 anno a un massimo di 10 anni.

La durata e la scadenza del contratto sono indicate nel frontespizio dello stampato di polizza.

Realtà persona prevede il tacito rinnovo: la polizza si rinnova di anno in anno fino al compimento dell' 80° anno di età di almeno un assicurato presente in polizza, e del compimento del 65° anno di età qualora sia stata sottoscritta la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. In caso di disdetta inviata nei termini dalle Parti, o nel caso in cui sia stata pattuita l'esclusione del tacito rinnovo, le garanzie cesseranno alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art 1901 cc, secondo comma.

#### **Periodi di carenza contrattuale**

La garanzia decorre dalle ore 24:

- del giorno in cui ha effetto l'assicurazione, per gli infortuni;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le malattie;
- del 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le malattie e le conseguenze di infortuni preesistenti alla stipulazione del contratto, non noti al Contraente e/o all'Assicurato;
- del 360° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per il parto;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le complicazioni a seguito di aborto volontario o di terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, sempreché la gravidanza sia iniziata alla data di effetto dell'assicurazione.

**SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, LE PERSONE NON ASSICURABILI, I PERIODI DI CARENZA DELL'ASSICURAZIONE, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, LA DURATA DEL CONTRATTO.**

**CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO ED AI PERIODI DI CARENZA, SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLA SPECIFICA DISCIPLINA PREVISTA DAL TIPO DI CONTRATTO CHE SI INTENDE SOTTOSCRIVERE.**